

Causa C-375/23 [Meislev] ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Højesteret (Danimarca)

Data della decisione di rinvio:

6 giugno 2023

Ricorrente:

EN

Resistente:

Udlændingenævnet

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte sulla compatibilità del diniego di permesso di soggiorno permanente opposto al ricorrente, EN, il 18 luglio 2018, dall'Udlændingenævnet (Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, Danimarca) con la clausola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80. Le parti concordano sul fatto che, alla data della decisione relativa al diniego di permesso di soggiorno permanente, EN aveva lo status di lavoratore turco legalmente residente in Danimarca e che EN poteva quindi trarre diritti autonomi dalla clausola di standstill.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, lo Højesteret (Corte suprema, Danimarca) ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una pronuncia

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

pregiudiziale sull'interpretazione della clausola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80.

La prima questione sollevata nella presente causa è se un inasprimento delle condizioni alle quali un lavoratore turco può ottenere un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro costituisca una nuova restrizione contemplata dalla clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80. In caso di risposta affermativa a tale questione, si pone allora la questione se le condizioni più rigorose relative alla durata del periodo precedente nel corso del quale il lavoratore deve aver soggiornato e lavorato legalmente nello Stato membro (vale a dire condizioni temporali più rigorose) possano essere considerate giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate, vale a dire se esse siano idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano al di là di quanto necessario per raggiungerlo.

Questioni pregiudiziali

1. Se disposizioni di diritto nazionale che prevedono condizioni per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente nel territorio di uno Stato membro rientrino nell'ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, concluso, approvato e confermato, a nome di quest'ultima dalla decisione n. 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963.

2. In caso affermativo, se un inasprimento delle condizioni temporali per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro (vale a dire l'inasprimento dei requisiti minimi richiesti per la durata del previo soggiorno e della previa occupazione di uno straniero nello Stato membro) possa essere considerato idoneo a favorire il successo dell'integrazione di cittadini di paesi terzi.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 45, paragrafo 3, lettera d).

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (in prosieguo: la «direttiva soggiorno»), articoli 16 e 28

Decisione n. 1/80 del 19 settembre 1980, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro (decisione n. 1/80) (GU); articoli 6 e 13.

Decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (GU 1964, L 217 pag. 3685).

Giurisprudenza della Corte di giustizia:

Sentenza del 22 dicembre 2022, causa C-279/21, X, (EU:C:2022:1019), punti da 30 a 46.

Sentenza del 10 luglio 2019, A, causa C-89/18, EU:C:2019:580, punti da 31 a 34, 40 e da 45 a 47

Sentenza del 9 dicembre 2010, cause riunite C-300/09 e C-301/09, Toprak e Oguz, (EU:C:2010:756), punto 44.

Sentenza del 6 giugno 1995, Bozkurt, C-434/93, EU:C:1995:168, punti da 19 a 20 e 40.

Sentenza dell'8 dicembre 2011, causa C-371/08, Ziebell, (EU:C:2011:809), punti 66, 68-69.

Sentenza del 7 ottobre 2010, causa C-162/09, Lassal (EU:C:2010:592), punti 32 e 37.

Sentenza del 10 luglio 2014, C-138/13, Dogan, EU:C:2014:2066, punti da 38 a 39.

Sentenza del 12 aprile 2016, causa C-561/14, Genc, EU:C:2016:247, punti 51 e 52, 56 e da 66 a 67.

Sentenza del 29 marzo 2017, Tekdemir, C-652/15, EU:C:2017:239, punto 53.

Sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C-123/17, EU:C:2018:632, punto 72.

Sentenza del 2 settembre 2021, causa C-379/20, B, EU:C:2021:660, punti da 19 a 35.

Sentenza del 16 gennaio 2014, causa C-378/12, Onuekwere, EU:C:2014:13, punti 24 e 25.

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 23 giugno 2008, causa 1639/03, Maslov c. Austria.

Disposizioni nazionali fatte valere

Le condizioni per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente vigenti al 1° dicembre 1980, data di entrata in vigore in Danimarca della clausola di «standstill» prevista all'articolo 13 della decisione n. 1/80, erano fissate dal bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 (decreto n. 196, del 23 maggio 1980), adottato sulla base della udlændingelov (legge sugli stranieri, Danimarca) allora in vigore (v. lovbekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973, decreto di consolidamento n. 344, del 22 giugno 1973).

La decisione impugnata di diniego del permesso di soggiorno permanente è stata adottata sulla base dell'articolo 11, paragrafi da 3 a 5, della legge sugli stranieri, nella versione in vigore alla data della decisione, di cui al lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016 (decreto di consolidamento n. 412, del 9 maggio 2016), come modificato.

L'articolo 11, paragrafi da 3 a 5 e 16, della legge sugli stranieri del **2016** stabilisce le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente, ivi compresa la condizione che lo straniero debba aver soggiornato legalmente in Danimarca da almeno sei anni (paragrafo 3) o da almeno quattro anni (paragrafo 5). Oltre ad un soggiorno legale di almeno sei anni, tutti gli stranieri devono soddisfare altre due condizioni relative all'integrazione al fine di ottenere un permesso di soggiorno permanente. Se sono soddisfatte le condizioni di base e tutte le quattro condizioni supplementari relative all'integrazione, lo straniero può ottenere un permesso di soggiorno permanente già dopo quattro anni.

Dai lavori preparatori dell'articolo 11, che è stato inserito dalla lov nr. 572 af 31. maj 2010 (legge n. 572 del 31 maggio **2010**), e con cui le norme sulla concessione dei permessi di soggiorno permanente sono state modificate, risulta che la modifica era dovuta alla volontà di garantire un chiaro collegamento tra le norme della legge sugli stranieri in relazione ai permessi di soggiorno permanenti e l'integrazione degli stranieri.

La proposta di legge recante successiva modifica dell'articolo 11 della legge sugli stranieri, attuata dalla lov nr. 572 af 18. juni 2012 (legge n. 572, del 18 giugno 2012), indica in particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al permesso di soggiorno permanente, che l'obiettivo principale delle norme relative alla concessione di un permesso di soggiorno permanente deve essere quello di motivare e di garantire una migliore integrazione in Danimarca. La modifica proposta ha comportato che il requisito del soggiorno sia passato da quattro a cinque anni e il requisito dell'occupazione a tempo pieno da due anni e mezzo su tre anni a tre anni su cinque anni. L'intento della modifica era di rafforzare la capacità di ogni straniero di organizzare il proprio percorso di integrazione in modo più flessibile.

Infine, dalla proposta di legge relativa alla modifica della legge sugli stranieri mediante lov nr. 102 af 3. februar 2016 (legge n. 102, del 3 febbraio **2016**) risulta

in particolare la proposta di inasprire le condizioni per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente nel modo seguente: La condizione temporale del soggiorno legale doveva passare a sei anni e la condizione dell'occupazione doveva essere inasprita tramite il requisito di un'occupazione ordinaria a tempo pieno per due anni e mezzo nel corso degli ultimi tre anni. Più precisamente, il requisito temporale è stato innalzato a sei anni di soggiorno legale come regola generale per tutti gli stranieri che devono inoltre soddisfare una serie di condizioni di base più rigorose. Si tratta dei requisiti di onorabilità, conoscenza della lingua danese e occupazione. Inoltre, c'è un'eccezione alla regola generale temporale di sei anni di soggiorno legale, cosicché gli stranieri che abbiano dimostrato una particolare capacità e volontà di integrarsi nella società danese possono ottenere un permesso di soggiorno permanente dopo almeno quattro anni di soggiorno legale in Danimarca. Si deve ritenere che uno straniero abbia dimostrato una particolare capacità e volontà di integrarsi nella società danese se soddisfa, oltre alle condizioni di base, tutte le quattro condizioni supplementari relative all'integrazione. Le condizioni supplementari riguardano criteri relativi all'integrazione sotto forma di partecipazione civica, maggiore coinvolgimento nel mercato del lavoro, un reddito annuo imponibile di una certa entità e conoscenze particolarmente buone del danese. Tali condizioni hanno tutte lo stesso peso, di modo che ogni straniero può decidere quali due condizioni delle quattro previste possa dimostrare di aver soddisfatto.

In generale, la proposta di legge del 2016, come risulta dai punti 1.2 e 1.3 delle considerazioni generali, era giustificata dal gran numero di rifugiati arrivati in Europa all'epoca e prevedeva un certo numero di proposte di inasprimento concreto delle condizioni in materia di asilo e di immigrazione.

Solo le condizioni più rigorose previste dalla legge del 2016, relative alla durata del periodo previo di soggiorno e di occupazione legali del lavoratore, sono rilevanti per il caso di specie e non per le altre condizioni di cui all'articolo 11.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 EN è nato in Turchia ed è cittadino turco. Il 24 maggio 2013 gli è stato concesso un permesso di soggiorno in Danimarca sulla base del matrimonio con una cittadina danese residente in Danimarca. Il 27 marzo 2017 EN ha presentato all'Udlændingestyrelsen (Ufficio per l'immigrazione, Danimarca) una domanda di permesso di soggiorno permanente in Danimarca. All'epoca, EN aveva lo status di lavoratore in Danimarca e rientrava nell'ambito di applicazione dell'accordo di associazione, compresa la decisione n. 1/80.
- 2 Il 10 novembre 2017 l'Ufficio per l'immigrazione ha rifiutato di rilasciare a EN un permesso di soggiorno permanente in Danimarca con la motivazione che egli non soddisfaceva la condizione del soggiorno legale ininterrotto di almeno sei anni in Danimarca, di cui all'articolo 11. Inoltre, l'Ufficio per l'immigrazione ha ritenuto, in particolare, che egli non soddisfacesse le condizioni specifiche

richieste per ottenere un permesso di soggiorno permanente già dopo quattro anni di soggiorno legale in Danimarca.

- 3 Il 14 novembre 2017 EN ha presentato ricorso contro la decisione dell'Ufficio per l'immigrazione dinanzi alla Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, parte convenuta. A sostegno del suo ricorso, EN ha fatto valere, in particolare, che, in quanto lavoratore turco legalmente residente in Danimarca, egli è tutelato contro un deterioramento del suo status giuridico rispetto alla normativa in vigore al 1° dicembre 1980.
- 4 Il 18 luglio 2018, la Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione ha confermato la decisione dell'Ufficio per l'immigrazione del 10 novembre 2017, indicando in particolare che, per ottenere un permesso di soggiorno permanente, EN doveva soddisfare le condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 3, punto 1, della legge sugli stranieri (soggiorno legale di sei anni) e all'articolo 11, paragrafo 3, punto 8 (occupazione legale a tempo pieno per due anni e mezzo nel corso degli ultimi tre anni), conformemente alla modifica legislativa del 2016, cosa che non ha fatto.
- 5 È pacifico tra le parti che le condizioni relative al previo soggiorno e alla previa occupazione previste all'articolo 11, paragrafo 3, punti 1 e 8, della legge sugli stranieri, nella versione in vigore al momento della decisione, di cui al decreto di consolidamento n. 412, del 9 maggio 2016, come modificato, erano più rigorose delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente in vigore al 1° dicembre 1980, data in cui la clausola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 è entrata in vigore in Danimarca.
- 6 Il 15 ottobre 2018 EN ha adito il Københavns Byret (Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) con un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, che è stato rinviato dinanzi all'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca). Il 2 febbraio 2022 l'Østre Landsret ha pronunciato la sua sentenza nella causa, con cui ha accolto la domanda della Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione diretta al rigetto del ricorso. Il 1° marzo 2022 EN ha impugnato tale sentenza dinanzi allo Højesteret (Corte suprema) al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione del 18 luglio 2018 e il rinvio della causa per un riesame.
- 7 EN ha ottenuto, da ultimo con decisione dell'Ufficio per l'immigrazione del 15 ottobre 2020, una proroga del suo permesso di soggiorno fino al 15 ottobre 2026. Da tale decisione risulta che il suo permesso di soggiorno gli conferisce il diritto di lavorare e di studiare in Danimarca ed è subordinato al possesso di un passaporto in corso di validità.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 8 EN fa valere che l'inasprimento delle condizioni temporali per ottenere un permesso di soggiorno permanente in Danimarca costituisce una nuova restrizione alla libera circolazione dei lavoratori rientrante nell'ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80. Nuove condizioni per la concessione del diritto di soggiorno permanente devono essere considerate come rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della clausola di «standstill», se non altro perché l'articolo 45, paragrafo 3, lettera d), TFUE e le corrispondenti disposizioni precedenti del Trattato che erano in vigore al momento dell'ingresso della Danimarca nelle Comunità europee prevedono espressamente che la libera circolazione dei lavoratori comprende il diritto di rimanere, a determinate condizioni, in uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego. I lavoratori turchi non possono ottenere una posizione giuridica ai sensi della clausola di «standstill» che non avevano già al momento dell'entrata in vigore della clausola di «standstill» o che hanno ottenuto successivamente [sulla base di altre norme]. Di conseguenza, i lavoratori turchi non possono avvalersi del diritto di rimanere in uno Stato membro dopo la fine della loro vita professionale sulla base degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea unicamente per i lavoratori dell'Unione e/o per i cittadini dell'Unione. Per contro, i lavoratori turchi traggono un diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro dalla clausola di «standstill», in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 3, lettera d), TFUE e le disposizioni nazionali che sono già state adottate a favore non solo dei lavoratori dell'Unione, ma anche dei lavoratori turchi al momento dell'entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro interessato.
- 9 EN fa poi valere che l'inasprimento delle condizioni temporali per la concessione di un permesso di soggiorno permanente non è tale da soddisfare il requisito relativo al motivo imperativo di interesse generale, invocato dalla Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, di garantire un'integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi. Condizioni temporali più rigorose per il diritto di soggiorno permanente si applicano, per loro natura, ai cittadini turchi che già soggiornano e lavorano legalmente nello Stato membro interessato. Un inasprimento di tali condizioni temporali sarebbe quindi solo un'espressione del fatto che sono richiesti «un soggiorno per un periodo ancora più lungo» e «un'occupazione per un periodo ancora più lungo» prima che il lavoratore turco possa beneficiare del privilegio costituito da un permesso di soggiorno permanente. La durata del previo soggiorno e della previa occupazione di un lavoratore turco può eventualmente servire da riferimento al grado di integrazione acquisito dall'interessato in un determinato momento. Per contro, condizioni temporali per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente non possono servire da strumento per garantire un'integrazione riuscita. Al contrario, il permesso di soggiorno permanente favorisce la coesione sociale e rafforza la sensazione di appartenenza alla società dello Stato membro ospitante. L'obiettivo di promuovere e di garantire un'integrazione riuscita è dunque meglio conseguito mediante la concessione di un permesso di soggiorno permanente il più rapidamente possibile.

- 10 La Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione sostiene che la limitazione delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno permanente sotto forma dei summenzionati requisiti di soggiorno e di occupazione non rientra nella nozione di restrizione ai sensi dell'articolo 13 della decisione n. 1/80. Ciò è dovuto, da un lato, al fatto che le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno permanente non riguardano le condizioni di accesso all'occupazione applicabili ai lavoratori turchi, ai sensi dell'articolo 13 e non incidono quindi sulla loro situazione, e, dall'altro, il diritto di soggiorno dei lavoratori turchi nel territorio dello Stato membro in forza della decisione n. 1/80 è solo accessorio all'esercizio di un'occupazione legale e tale diritto non può estendersi ad un soggiorno successivo in tale Stato membro. Secondo la Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, i diritti conferiti ai lavoratori turchi dalla decisione n. 1/80 non sono paragonabili al diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.
- 11 Anche se l'inasprimento dei requisiti di soggiorno e di occupazione applicabili all'epoca dovesse essere considerato come una nuova restrizione ai sensi dell'articolo 13, tali requisiti sarebbero comunque idonei a salvaguardare l'interesse a un'integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi in Danimarca. I requisiti di soggiorno e di occupazione sono idonei a salvaguardare entrambi gli interessi, in quanto mirano a garantire che un richiedente che desidera ottenere un permesso di soggiorno permanente in Danimarca debba, in linea di principio, dimostrare di essersi ben integrato e di partecipare attivamente alla società danese, anche avendo soggiornato e lavorato in Danimarca da diversi anni.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 12 Dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite Toprak e Oguz (punto 44) risulta che i cambiamenti nelle condizioni di rilascio di permessi di soggiorno rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della decisione n. 1/80 «nella misura in cui tali cambiamenti incidono sulla situazione di lavoratori turchi».
- 13 Più recentemente, la Corte ha piuttosto utilizzato una formula secondo la quale l'elemento decisivo è sapere se una nuova misura nazionale, ai sensi dell'articolo 13, «abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l'esercizio, da parte di un cittadino turco, della libera circolazione dei lavoratori nel territorio dello Stato membro interessato a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili all'entrata in vigore di tale decisione nel territorio di tale Stato membro» (v. al riguardo, in particolare, punto 30 della sentenza della Corte nella causa C-279/21, X).
- 14 Inoltre, la Corte ha dichiarato, in particolare ai punti 19 e 20 della sentenza Bozkurt e al punto 66 della sentenza Ziebell, che è necessario applicare, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi che fruiscono dei diritti conferiti dall'associazione CEE- Turchia i principi sanciti degli articoli da 39 a 41 CE.

- 15 Tuttavia, al contempo, la Corte ha constatato, al punto 68 della sentenza Ziebell, che una simile applicazione dei principi a fondamento della libertà fondamentale di circolazione in base al diritto dell'Unione si giustifica solo per l'obiettivo, perseguito dall'associazione CEE- Turchia, della realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori, enunciato dall'articolo 12 dell'Accordo di associazione, il che conferma lo scopo esclusivamente economico dell'associazione. Ne consegue che, come risulta dal punto 69 della citata sentenza Ziebell, l'obiettivo più ampio di garantire l'esercizio del diritto primario e individuale dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che, come risulta in particolare dai punti 32 e 37 della sentenza della Corte di giustizia nella causa Lassal (C-162/09), è alla base della direttiva soggiorno, non si applica alla decisione n. 1/80.
- 16 Inoltre, al punto 40 della citata sentenza Bozkurt, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di una disposizione specifica che attribuisca ai lavoratori turchi il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un'attività lavorativa, il diritto di soggiorno del cittadino turco quale è garantito, implicitamente ma necessariamente, dall'articolo 6 della decisione n. 1/80, come conseguenza di un'occupazione legale, viene meno qualora l'interessato sia colpito da inabilità totale e permanente al lavoro.
- 17 Orbene, non risulta che la Corte abbia avuto occasione di valutare se una limitazione della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno permanente costituisca una nuova restrizione rientrante nella clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80.
- 18 Alla luce di quanto precede, lo Højesteret (Corte suprema) chiede alla Corte di stabilire se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede condizioni nuove e più rigorose per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro, costituisca una nuova restrizione rientrante nell'ambito di applicazione della clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80.
- 19 In caso di risposta affermativa a tale questione, occorrerà esaminare se la restrizione sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell'obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (v., in particolare, sentenza X, C-279/21, punto 35).
- 20 Quanto alla questione di come valutare la proporzionalità di una norma nazionale che costituisce una nuova restrizione nell'ambito della clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80, esiste una copiosa giurisprudenza della Corte (v., in particolare, punti 38 e 39 della sentenza Dogan; punti 51, 52, 66 e 67 della sentenza Genc; punto 53 della sentenza Tekdemir; punto 72 della sentenza Yön; punti da 31 a 34 della sentenza A, causa C-89/18; punti da 19 a 35 della sentenza B, C-379/20; e, più recentemente, punti da 30 a 39 della sentenza X, C-279/21).

- 21 La Corte ha quindi dichiarato che il successo dell'integrazione può costituire un motivo imperativo di interesse generale alla luce della decisione n. 1/80 (v. punto 56 della sentenza Genc).
- 22 Tuttavia, la Corte non ha avuto occasione di valutare se condizioni temporali più rigorose per l'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente, vale a dire condizioni relative alla durata del previo soggiorno e della previa occupazione di un lavoratore turco nello Stato membro interessato, possano essere considerate idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito.
- 23 Da un lato, dal combinato disposto dei punti 32 e 37 della sentenza Lassal risulta che il diritto di soggiorno permanente costituisce sia un privilegio, che può essere condizionato e quindi utilizzato per ricompensare l'effettiva integrazione, sia un mezzo per garantire un'integrazione riuscita. Analogamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto entrambi gli aspetti del diritto di soggiorno permanente ai punti 24 e 25 della sentenza Onuekwere. Se ne potrebbe dedurre che, poiché la concessione stessa di un diritto di soggiorno permanente è qualificata come mezzo idoneo a garantire un'integrazione riuscita del lavoratore, la limitazione nel tempo dell'ottenimento del diritto di soggiorno permanente deve essere considerata in contrasto con l'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita. Se ne potrebbe dedurre che, poiché la concessione stessa di un diritto di soggiorno permanente è qualificata come mezzo idoneo a garantire un'integrazione riuscita del lavoratore, la limitazione temporale della possibilità di ottenere un diritto di soggiorno permanente deve essere considerata in contrasto con l'obiettivo di garantire un'integrazione riuscita.
- 24 Dall'altro lato, il requisito del soggiorno di una certa durata in uno Stato ospitante è generalmente riconosciuto come un elemento che incide sul grado di integrazione di una persona nel paese di residenza e quindi sul grado di protezione di cui la persona interessata deve beneficiare contro la perdita del suo diritto di soggiorno, da un lato, e contro la sua espulsione (v., in particolare, gli articoli 16 e 28 della direttiva soggiorno, l'articolo 6 della decisione n. 1/80 e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla protezione contro l'espulsione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare, la sentenza Maslov c. Austria).
- 25 Lo Højesteret (Corte suprema) chiede quindi alla Corte di stabilire se un inasprimento delle condizioni temporali per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente, come quello di cui trattasi nella presente causa, sia tale da favorire un'integrazione riuscita dei cittadini di Stati terzi.
- 26 Nella giurisprudenza citata esistono sufficienti elementi interpretativi che consentono allo Højesteret (Corte suprema) di valutare in concreto se le condizioni temporali per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente in Danimarca, vale a dire la condizione di soggiorno e di occupazione, vadano al di là di quanto necessario per ottenere l'obiettivo (v., da ultimo, sentenza X, C-279/21, punti da 39 a 46).